

DELIBERAZIONE 1 LUGLIO 2025

293/2025/R/GAS

APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE TARIFFARIE PER IL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE DEL GNL PER L'ANNO 2026, DEI FATTORI DI COPERTURA DEI RICAVI RELATIVI ALL'ANNO 2024, E MODIFICHE ALL'ALLEGATO A DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 196/2023/R/GAS (RTRG 6PRT)

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1346^a riunione dell'1 luglio 2025

VISTI:

- il trattato sul funzionamento dell'Unione europea del 13 dicembre 2007 - versione consolidata del 7 giugno 2016, C 202/49 (di seguito: TFUE);
- la direttiva 2014/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi;
- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, recante norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che abroga la direttiva 2009/73/CE;
- il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017, recante misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas;
- il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla *governance* dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima;
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione Europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER);
- il regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee (Regolamento TEN-E);
- il regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che abroga il regolamento (CE) n. 715/2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i.;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i.;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257;

- il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (di seguito: decreto-legge 50/22);
- il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11;
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 26 maggio 2023 (di seguito: decreto del 26 maggio 2023);
- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 9 agosto 2024 (di seguito: decreto del 9 agosto 2024);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIUC);
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2017, 660/2017/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIRG);
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2019, 168/2019/R/GAS e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2021, 268/2021/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/COM (di seguito: deliberazione 614/2021/R/COM) e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIWACC 2022-2027);
- la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2023, 28/2023/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 14 febbraio 2023, 55/2023/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 2 marzo 2023, 85/2023/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 4 aprile 2023, 139/2023/R/GAS e il relativo Allegato A (RTTG 6PRT, 2024-2027);
- la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2023, 163/2023/R/COM (di seguito: deliberazione 163/2023/R/COM) e il relativo Allegato A (di seguito: TIROSS);
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2023, 196/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 196/2023/R/GAS) e il relativo Allegato A (di seguito: RTRG 6PR GNL);
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2023, 279/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 279/2023/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2023, 288/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 288/2023/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2023, 497/2023/R/COM (di seguito: deliberazione 497/2023/R/COM) e il relativo allegato A (di seguito: criteri applicativi ROSS);
- la deliberazione dell'Autorità 28 novembre 2023, 556/2023/R/COM (di seguito: deliberazione 556/2023/R/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2024, 16/2024/R/GAS;
- il parere dell'Autorità 19 marzo 2024, 88/2024/I/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2024, 253/2024/R/GAS (di seguito: deliberazione 253/2024/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 28 novembre 2024, 513/2024/R/COM (di seguito: deliberazione 513/2024/R/COM);

- la deliberazione dell'Autorità 11 marzo 2025, 88/2025/R/GAS (di seguito: deliberazione 88/2025/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2025, 130/2025/R/COM (di seguito: deliberazione 130/2025/R/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 1 aprile 2025, 136/2025/R/GAS (di seguito: deliberazione 136/2025/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 27 maggio 2025, 215/2025/R/GAS (di seguito: deliberazione 215/2025/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 19 giugno 2025, 266/2025/R/GAS.

CONSIDERATO CHE, IN RELAZIONE AI CRITERI COMUNI PER I SETTORI ELETTRICO E GAS:

- con la deliberazione 614/2021/R/COM, l'Autorità ha definito i criteri di determinazione e aggiornamento del WACC per il periodo 2022-2027 (TIWACC 2022-2027);
- con la deliberazione 163/2023/R/COM, l'Autorità ha approvato i criteri generali per la determinazione del costo riconosciuto secondo le logiche ROSS-base per i servizi infrastrutturali regolati dei settori elettrico e gas per il periodo 2024-2031 (TIROSS);
- con la deliberazione 497/2023/R/COM, l'Autorità ha definito le modalità applicative dei criteri ROSS per i servizi di trasporto gas, trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, riguardanti anche le modalità di determinazione (*ex ante* ed *ex post*) dei tassi di variazione dell'inflazione e del deflatore degli investimenti fissi lordi;
- con la deliberazione 556/2023/R/COM, l'Autorità ha verificato l'attivazione del meccanismo di *trigger* per l'anno 2024, ed ha aggiornato il WACC per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas, determinando un WACC pari a 6,7% per il servizio di rigassificazione del Gnl, considerato transitoriamente ai fini della determinazione delle tariffe di rigassificazione del 2025;
- con la deliberazione 513/2024/R/COM, l'Autorità ha approvato i criteri di aggiornamento del parametro *beta asset* e del tasso di remunerazione del capitale investito per il sub-periodo 2025-2027 per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas, determinando, per il servizio di rigassificazione del Gnl, il WACC pari a 6,2%;
- con la deliberazione 130/2025/R/COM, l'Autorità ha modificato i criteri di rivalutazione dei costi di capitale per tutti i servizi infrastrutturali dell'energia e del gas, adottando, a decorrere dalle rivalutazioni rilevanti per le tariffe dell'anno 2025 (ossia per la costruzione dell'Indice con base 1 nell'anno 2024), il tasso di variazione dell'Indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione Europea relativo all'Italia (IPCA Italia), facendo riferimento all'indice generale pubblicato da Eurostat, in luogo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat;
- con la deliberazione 215/2025/R/GAS, l'Autorità ha determinato, sulla base dei ricavi di riferimento proposti dalle imprese di trasporto, i corrispettivi per il servizio di trasporto relativi all'anno 2026, riconoscendo provvisoriamente alla società Snam Rete Gas S.p.A. gli incrementi patrimoniali relativi allo sviluppo delle infrastrutture

riconducibili al terminale FSRU di Ravenna, precedentemente attribuiti all'attività di rigassificazione del Gnl, rimandandone la valutazione in esito a specifici approfondimenti sulla ripartizione di tali investimenti tra l'attività di trasporto e quella di rigassificazione da condurre nell'ambito del procedimento di approvazione delle tariffe di rigassificazione del Gnl per l'anno 2026.

CONSIDERATO CHE, IN RELAZIONE AL QUADRO REGOLATORIO DEL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE DEL GNL:

- con la deliberazione 196/2023/R/GAS, l'Autorità ha definito i criteri di regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del Gnl nel sesto periodo di regolazione (RTRG 6PR GNL), in vigore dall'1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2027; tali criteri, come modificati con la deliberazione 253/2024/R/GAS, prevedono tra l'altro l'allineamento del trattamento delle partite inflattive ai criteri ROSS, incluse le rideterminazioni *ex post* comuni a tutti i servizi infrastrutturali energetici soggetti ai criteri ROSS;
- con riferimento ai nuovi terminali di rigassificazione e ai potenziamenti di capacità di rigassificazione superiori al 30% (assimilati, ai fini del riconoscimento tariffario, a nuovi terminali di rigassificazione), l'articolo 15, comma 2, della RTRG 6PR GNL prevede che, ai fini del riconoscimento tariffario dei costi di investimento sostenuti, i promotori siano tenuti a sottoporre alla valutazione dell'Autorità un'analisi costi-benefici dell'investimento; e che, qualora da tale analisi risulti un valore atteso dei benefici inferiore ai costi, l'Autorità ammetta al riconoscimento tariffario gli investimenti nei limiti dei benefici quantificabili e monetizzabili, al fine di garantire la coerenza tra il livello di servizio reso e il livello di remunerazione riconosciuta; tale analisi, oltre a limitare il riconoscimento tariffario degli investimenti fino al livello dei benefici quantificabili e monetizzabili ai sensi del comma 15.2 della RTRG 6PR GNL, è funzionale alla fissazione, caso per caso, del livello di copertura dei ricavi attraverso il parametro α di cui al comma 18.2 della RTRG 6PR GNL (cfr. comma 18.3, lettera b));
- l'articolo 15 della RTRG 6PR GNL prevede inoltre che, ai fini del calcolo dei ricavi di riferimento nei primi anni di effettiva erogazione del servizio di rigassificazione:
 - a) la quota di ricavo annuo a copertura dei costi operativi (comma 4):
 - i) sia proposta dalle imprese includendo un confronto con realtà simili o l'evidenza di procedure di minimizzazione degli oneri, e sottoposta a verifica dell'Autorità;
 - ii) sia rideterminata a consuntivo, ai fini della determinazione del fattore di copertura dei ricavi, pari al costo operativo riconosciuto, come stimato *ex ante* dalla società, più il 50% della differenza tra il costo operativo effettivo e tale costo riconosciuto;
 - b) la durata convenzionale del cespite impianti *offshore* galleggianti possa essere ridotta nel caso in cui sia dimostrata la minore vita utile tramite un'apposita certificazione da parte di un soggetto terzo e indipendente; in ogni caso la vita utile del cespite non può essere inferiore a 20 anni (comma 5);

- ai sensi dell'articolo 17 della RTRG 6PR GNL, la titolarità del fattore di copertura dei ricavi è riconosciuta per 20 anni:
 - a) ai terminali che hanno acquisito il diritto all'applicazione del fattore di garanzia, in conformità alla disciplina vigente nei precedenti periodi di regolazione;
 - b) ai nuovi terminali di Gnl, o potenziamenti dei terminali esistenti, inclusi nell'elenco delle infrastrutture strategiche di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 93/11 e di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, come convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (di seguito: decreto-legge 50/22);
- ai sensi dell'articolo 29 della RTRG 6PR GNL, entro il 30 aprile di ogni anno le imprese di rigassificazione presentano all'Autorità le proposte tariffarie per l'anno $t+1$, trasmettendo altresì i ricavi di riferimento dell'anno t , nonché i relativi corrispettivi *pro forma*, rideterminati considerando (comma 29.2):
 - a) i dati patrimoniali di consuntivo relativi all'anno precedente l'anno di presentazione della proposta tariffaria;
 - b) la variazione dell'Indice di rivalutazione del capitale e dell'inflazione, sulla base dei valori consuntivati o delle stime più aggiornate a disposizione, in coerenza con i criteri ROSS;
 - c) l'eventuale aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale ai sensi del TIWACC;
- contestualmente alla proposta tariffaria, le imprese di rigassificazione presentano, ai sensi dell'articolo 30 della RTRG 6PR GNL, informazioni sugli investimenti e le dismissioni programmate per i 4 anni successivi;
- l'articolo 32 della RTRG 6PR GNL, con esclusivo riferimento alle capacità di rigassificazione conferite sulla base delle tariffe regolate, istituisce un meccanismo di compensazione dei maggiori o minori livelli tariffari di un anno nei livelli tariffari dell'anno $t+2$, attraverso l'applicazione del corrispettivo unitario C_{At-2} , prevedendo che il relativo gettito sia anticipato da Cassa e, una volta riscosso dalle imprese di rigassificazione nel corso dell'anno successivo, versato alla Cassa;
- con la deliberazione 279/2023/R/GAS sono state approvate, per le società GNL Italia S.p.A., Terminale GNL Adriatico S.r.l., OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. e FSRU Italia S.p.A. con riferimento al terminale di Piombino, le proposte tariffarie per il servizio di rigassificazione relative all'anno 2024;
- con la deliberazione 288/2023/R/GAS, recante disposizioni per la definizione dei prezzi di riserva per il conferimento di capacità di rigassificazione, l'Autorità ha previsto, tra l'altro, che i corrispettivi di assegnazione della capacità di rigassificazione negoziati nelle procedure di conferimento di prodotti di durata annuale o superiore includano i costi di capacità di trasporto, valutati sulla base dei corrispettivi vigenti al momento del conferimento, e che le imprese di rigassificazione regolino, a valere sul "Conto oneri impianti di rigassificazione", le differenze fra i corrispettivi di capacità di trasporto effettivamente sostenuti in relazione alle capacità di rigassificazione conferite e considerati nell'ambito dei corrispettivi di assegnazione della capacità di rigassificazione, rivalutati sulla base del tasso di variazione medio

annuo dei prezzi al consumo rilevante ai fini degli aggiornamenti tariffari (cfr. punti 2 e 4);

- con la deliberazione 253/2024/R/GAS sono state approvate, per le società GNL Italia S.p.A., Terminale GNL Adriatico S.r.l., OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. e FSRU Italia S.p.A. per il terminale di Piombino, le proposte tariffarie per il servizio di rigassificazione relative all'anno 2025, e acquisiti i ricavi di riferimento e i corrispettivi *pro forma* relativi all'anno 2024 rideterminati – rispetto a quelli approvati con la deliberazione 279/2023/R/GAS – ai sensi del comma 29.2 della RTRG 6PR GNL; con la medesima deliberazione è stata inoltre approvata la proposta tariffaria relativa all'anno 2025, primo anno di esercizio del terminale di Ravenna, presentata da FSRU Italia S.p.A.;
- con la deliberazione 136/2025/R/GAS, l'Autorità ha determinato in via definitiva i ricavi di riferimento e i corrispettivi *pro forma* di cui all'articolo 29 della RTRG 6PR GNL, relativi all'anno 2024, per le società GNL Italia S.p.A., Terminale GNL Adriatico S.r.l., OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. e per il terminale di Piombino della società FSRU Italia S.p.A..

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con il decreto del 26 maggio 2023, OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. ha ottenuto l'autorizzazione all'aumento della capacità massima annuale da 3,75 miliardi di Smc a 5 miliardi Smc, con un incremento del 33% della capacità iniziale;
- tra febbraio e novembre del 2024, la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. ha interrotto il servizio di rigassificazione per la sopravvenuta necessità di compiere un intervento di manutenzione straordinaria in cantiere sul terminale FSRU di Livorno, dalla stessa gestito, resosi necessario in seguito alla necessità di procedere alla sostituzione del cuscinetto del sistema di ancoraggio del terminale;
- con la comunicazione del 21 marzo 2024 (prot. Autorità P/21141), è stata richiesta a OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. una relazione da parte di un soggetto indipendente terzo che asseverasse la natura del guasto e ne dimostrasse le relative cause;
- con la comunicazione dell'1 agosto 2024 (prot. Autorità A/56307 del 2 agosto 2024), OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. ha presentato all'Autorità istanza per l'estensione della vita utile del terminale, prospettando l'esecuzione dei lavori necessari per estendere la vita utile del terminale fino all'anno termico 2043/2044 nell'ambito delle attività di manutenzione straordinaria in cantiere;
- con la comunicazione del 15 novembre 2024 (prot. Autorità P/80523), tenuto conto delle previsioni normative e regolatorie, è stata prospettata la possibilità di accogliere favorevolmente l'istanza di allungamento della vita utile, nonché la sussistenza dei requisiti per l'accesso alla titolarità del fattore di copertura dei ricavi in relazione alla nuova vita utile dell'impianto e al relativo potenziamento della capacità, a condizione che la società presentasse un'adeguata certificazione della vita residua del terminale per ulteriori 20 anni;

- con la comunicazione del 18 febbraio 2025 (prot. Autorità A/11011), integrata con la comunicazione del 25 febbraio 2025 (prot. Autorità A/13505), la società ha inviato una relazione predisposta da una società terza indipendente nella quale:
 - a) si attesta che il guasto al cuscinetto del sistema di ancoraggio del terminale non è dovuto a normale usura o alla mancanza di adeguati interventi di manutenzione;
 - b) si certifica l'estensione della vita utile del terminale al 2044;
- con la comunicazione del 5 marzo 2026 (prot. Autorità A/15890 del 6 marzo 2025), la società GNL Italia S.p.A. ha informato l'Autorità dell'avvenuta fusione per incorporazione di GNL Italia S.p.A. in FSRU Italia S.r.l.; la società FSRU Italia S.r.l. è stata successivamente ridenominata Snam Energy Terminals S.r.l. (di seguito: SET S.r.l.).

CONSIDERATO CHE, CON RIFERIMENTO ALLE PROPOSTE TARIFFARIE:

- la società SET S.r.l., con la comunicazione del 30 aprile 2025 (prot. Autorità A/30329 del 2 maggio 2025), come integrata con la comunicazione del 13 giugno 2025 (prot. Autorità A/42642 del 16 giugno 2025) in risposta alla comunicazione di risultanze istruttorie inviata il 5 giugno 2025 (prot. Autorità P/40022), ha presentato la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione relativa all'anno 2026 e di rideterminazione dei ricavi di riferimento relativi all'anno 2025 per il terminale di Panigaglia; e che, nell'ambito della proposta tariffaria e delle informazioni sugli investimenti e le dismissioni programmati per il periodo 2025-2029, tra gli investimenti programmati sono prospettati interventi di ammodernamento (*rejuvenation*) e potenziamento del terminale di Panigaglia, finalizzati, tra l'altro, all'estensione della vita operativa del terminale per ulteriori 20 anni e all'aumento della capacità di rigassificazione annua dagli attuali 3,5 miliardi a 4,7 miliardi di Smc, che potrà essere reso progressivamente disponibile a partire dall'anno 2028; al riguardo, la società ha inoltre chiarito che gli investimenti realizzati negli anni dal 2019 al 2025, ricompresi nell'ambito della proposta tariffaria, non sono afferenti agli interventi di ammodernamento (*rejuvenation*) e potenziamento del terminale di Panigaglia, bensì a sostituzioni impiantistiche per obsolescenza, fine vita utile o migliorie sugli impianti esistenti;
- con riferimento agli interventi di ammodernamento e potenziamento del terminale di Panigaglia, le previsioni di cui al comma 13**bis** dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 50/22, che stabiliscono che anche le opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante terminali di rigassificazione esistenti costituiscano interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, unitamente al potenziamento della capacità maggiore del 30%, soddisfano implicitamente il requisito della strategicità propedeutico affinché il terminale potenziato possa beneficiare del fattore di copertura dei ricavi ai sensi dell'articolo 17 della RTRG 6PR GNL; l'utilità per il sistema del potenziamento del terminale è inoltre supportata da analisi costi benefici prodotte dalla società, che dovranno essere successivamente rivalutate una volta concluso il processo autorizzativo per l'incremento di capacità del terminale, per le finalità di cui ai comma 15.2 e comma 18.3, lettera b), della RTRG 6PR GNL;

- la società Terminale GNL Adriatico S.r.l., con la comunicazione del 30 aprile 2025 (prot. Autorità A/30230 di pari data), ha presentato la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione relativa all'anno 2026 e di rideterminazione dei ricavi di riferimento relativi all'anno 2025;
- la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A., con le comunicazioni del 30 aprile 2025 (prot. Autorità A/30221 e A/30224 di pari data), come integrate con la comunicazione del 13 giugno 2025 (prot. Autorità A/42545 del 16 giugno 2025) in risposta alla comunicazione di risultanze istruttorie inviata il 5 giugno 2025 (prot. Autorità P/40026), ha presentato la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione relativa all'anno 2026 e di rideterminazione dei ricavi di riferimento relativi all'anno 2025; la società, in particolare:
 - a) ha dato conto degli scostamenti tra i costi di investimento consuntivati rispetto a quelli inizialmente previsti per le attività di manutenzione straordinaria e per l'allungamento della vita utile del terminale, allegando una relazione tecnica predisposta da una società terza indipendente, in cui si evidenzia che i maggiori costi di investimento consuntivati sono derivati dall'urgenza di terminare i lavori in tempi rapidi e che tali costi sono congrui rispetto alle attività effettuate e alle relative tempistiche;
 - b) ha provveduto a determinare, a partire dal 2025, i ricavi di riferimento e i livelli tariffari tenendo conto del valore residuo degli investimenti relativi al cespite *Impianti di Gnl* al 31 dicembre 2024 e della nuova vita utile del terminale, pari a 20 anni;
 - c) avvalendosi della facoltà prevista al comma 12.3 della RTRG 6PR GNL, ha presentato istanza di revisione della stima dei costi di ripristino sulla base di una perizia da parte di una società terza indipendente;
- la società SET S.r.l., con la comunicazione del 30 aprile 2025 (prot. Autorità A/30334 del 2 maggio 2025), come integrata con la comunicazione del 13 giugno 2025 (prot. Autorità A/42633 del 16 giugno 2025) in risposta alla comunicazione di risultanze istruttorie inviata il 5 giugno 2025 (prot. Autorità P/40033), ha presentato la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione relativa all'anno 2026 e di rideterminazione dei ricavi di riferimento relativi all'anno 2025 per il terminale di Piombino; e che, nell'ambito della proposta tariffaria e delle informazioni sugli investimenti e le dismissioni programmati, la società ha, in particolare:
 - a) rideterminato, nella proposta di rideterminazione dei ricavi 2025, la voce di ricavo a copertura dei costi operativi applicando le disposizioni di cui al comma 15.4, lettera c), della RTRG 6PR GNL in materia di *sharing* delle efficienze/inefficienze, fornendo chiarimenti in merito allo scostamento tra l'aggiornamento dei costi operativi stimati per l'anno 2025 e i costi effettivamente sostenuti nell'anno 2024 - come approvati con la deliberazione 136/2025/R/GAS e considerati ai fini della determinazione dei ricavi di riferimento 2026 -, e alla natura ricorrente e non straordinaria delle voci incluse tra i costi operativi;
 - b) escluso dagli incrementi patrimoniali i costi derivanti dalla rilocalizzazione del terminale, ai sensi di quanto disposto con la deliberazione 88/2025/R/GAS;

- c) presentato una proposta di corrispettivo unitario $C_{\Delta t-2}$ coerente con le disposizioni di cui all'articolo 22.3**bis** della RTRG 6PR GNL;
- la società SET S.r.l., con la comunicazione del 30 aprile 2025 (prot. Autorità A/30330 del 2 maggio 2025), ha presentato la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione relativa all'anno 2026 e di rideterminazione dei ricavi di riferimento relativi all'anno 2025 per il terminale di Ravenna; e che, in risposta alla comunicazione di risultanze istruttorie inviata il 5 giugno 2025 (prot. Autorità P/40028), con le comunicazioni del 13 giugno 2025 (prot. Autorità A/42635 del 16 giugno 2025) e del 20 giugno 2025 (prot. Autorità A/44634 del 23 giugno 2025), la società ha segnalato l'esigenza di posticipare il termine per l'invio della proposta tariffaria per la necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti in relazione ai rilievi di cui alle risultanze istruttorie.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con il decreto 9 agosto 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità, ha definito i criteri di accesso e le modalità di impiego del fondo di cui all'articolo 5 del decreto-legge 50/22, destinato a coprire la quota dei ricavi delle nuove unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione eccedente quella garantita dai criteri di regolazione tariffaria; ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto, la misura è notificata ai sensi dell'art. 108, comma 3, del TFUE e, pertanto, l'esecuzione della stessa resta sospesa fino alla positiva decisione sulla compatibilità con il mercato interno da parte della Commissione europea;
- ai sensi dell'articolo 31 della RTRG 6PR GNL, entro il 30 aprile di ogni anno le imprese di rigassificazione trasmettono l'attestazione dei ricavi conseguiti nell'anno precedente;
- l'articolo 19 della RTRG 6PR GNL prevede inoltre che:
 - a) le imprese di rigassificazione comunichino alla Cassa e all'Autorità, entro il 30 aprile di ciascun anno, l'ammontare del fattore di copertura relativo all'anno precedente e le informazioni utilizzate per il calcolo, congiuntamente all'attestazione dei ricavi;
 - b) l'Autorità, nell'ambito del procedimento di approvazione delle proposte tariffarie, disponga il nulla osta all'erogazione delle spettanze relative al fattore di copertura dei ricavi;
- la società SET S.r.l., con la comunicazione del 30 aprile 2025 (prot. Autorità A/30328 del 2 maggio 2025), ha trasmesso l'attestazione dei ricavi relativi all'anno 2024 per il terminale di Panigaglia, comunicando tra l'altro:
 - a) ai sensi dell'articolo 18 della RTRG 6PR GNL, l'ammontare del fattore di copertura dei ricavi per l'anno 2024, pari a euro 16.331.305, calcolato in coerenza con i criteri di cui all'articolo 17 della RTRG 6PR GNL;
 - b) l'ammontare dei conguagli per gli scostamenti di prezzo dei consumi di energia elettrica legati alla catena di rigassificazione e dei titoli ETS relativi all'anno 2024,

- di cui all'articolo 24 della RTRG 6PR GNL, per cui l'impresa deve versare a Cassa un importo pari a euro 603.671;
- c) lo scostamento dei corrispettivi di capacità di trasporto di cui alla deliberazione 288/2023/R/GAS, per il quale l'impresa deve versare un importo pari a euro 85.047;
- la società Terminale GNL Adriatico S.r.l., con la comunicazione del 30 aprile 2025 (prot. Autorità A/30230 di pari data), come integrata con la comunicazione dell'11 giugno 2025 (prot. Autorità A/41606 di pari data), ha trasmesso l'attestazione dei ricavi relativi all'anno 2024, comunicando tra l'altro l'ammontare dei conguagli per gli scostamenti di prezzo dei titoli ETS relativi all'anno 2024, di cui all'articolo 24 della RTRG 6PR GNL, per cui l'impresa deve versare un importo pari a euro 1.376.080;
 - la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A., con la comunicazione del 30 aprile 2025 (prot. Autorità A/30222 di pari data), ha trasmesso l'attestazione dei ricavi relativi all'anno 2024, comunicando tra l'altro:
 - a) ai sensi dell'articolo 18 della RTRG 6PR GNL, l'ammontare del fattore di copertura dei ricavi per l'anno 2024, pari a euro 78.401.408, calcolato in coerenza con i criteri di cui all'articolo 17 della RTRG 6PR GNL, dovuto principalmente all'interruzione del servizio conseguente al guasto al cuscinetto del sistema di ancoraggio del terminale, ascrivibile a cause di forza maggiore e quindi riconducibile alla fattispecie di cui al comma 18.5 della RTRG 6PR GNL;
 - b) lo scostamento dei corrispettivi di capacità di trasporto di cui alla deliberazione 288/2023/R/GAS, per il quale l'impresa deve versare un importo pari a euro 650.449;
 - la società SET S.r.l., con la comunicazione del 30 aprile 2025 (prot. Autorità A/30333 del 2 maggio 2025), ha trasmesso l'attestazione dei ricavi relativi all'anno 2024 per il terminale di Piombino, comunicando tra l'altro:
 - a) ai sensi dell'articolo 18 della RTRG 6PR GNL, l'ammontare del fattore di copertura dei ricavi per l'anno 2024, pari a zero, calcolato in coerenza con i criteri di cui all'articolo 17 della RTRG 6PR GNL;
 - b) l'ammontare dei conguagli per gli scostamenti di prezzo dei titoli ETS relativi all'anno 2024, di cui all'articolo 24 della RTRG 6PR GNL, per il quale l'impresa deve versare a Cassa un importo pari a euro 936.887;
 - c) l'ammontare dello scostamento di gettito tariffario relativo all'anno 2024, di cui all'articolo 32 della RTRG 6PR GNL, per il quale l'impresa deve ricevere un importo pari a euro 2.069.229.

RITENUTO OPPORTUNO:

- approvare la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione del terminale di Panigaglia relativa all'anno 2026 presentata dalla società SET S.r.l.;
- approvare la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione del terminale *offshore* di Rovigo relativa all'anno 2026 presentata dalla società Terminale GNL Adriatico S.r.l.;

- approvare la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione del terminale FSRU di Livorno relativa all'anno 2026 presentata dalla società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A., tenendo conto del valore residuo degli investimenti relativi al cespite *Impianti di Gnl* al 31 dicembre 2024 e della nuova vita utile del terminale, e accogliendo l'istanza di revisione della stima dei costi di ripristino;
- approvare la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione del terminale FSRU di Piombino relativa all'anno 2026 presentata dalla società SET S.r.l.;
- rimandare la valutazione della proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione del terminale FSRU di Ravenna relativa all'anno 2026 presentata dalla società SET S.r.l. in esito agli approfondimenti in corso da parte della società; e prevedere che il riconoscimento dei costi di investimento che entreranno in esercizio successivamente al 2024, rilevanti per le determinazioni tariffarie dall'anno 2026 in poi, rimanga subordinato agli esiti di tali approfondimenti;
- ai fini della determinazione in via definitiva dei ricavi di riferimento 2025 ai sensi del comma 29.4 della RTRG 6PR GNL, la definizione dei costi operativi effettivi rilevanti per l'applicazione del meccanismo di *sharing* delle maggiori o minori efficienze di cui al comma 15.4, lettera c), della RTRG 6PR GNL, sia subordinata alla presentazione da parte della società di evidenze circa le procedure di minimizzazione degli oneri;
- accertare i fattori di copertura dei ricavi relativi all'anno 2024 in misura pari a:
 - a) euro 16.331.305 per il terminale di Panigaglia della società SET S.r.l.;
 - b) euro 78.401.408 per il terminale FSRU di Livorno della società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A.;
 - c) zero per il terminale FSRU di Piombino della società SET S.r.l.;
- accertare lo scostamento tra gettito tariffario e corrispettivo *pro forma* rideterminato ai sensi dell'articolo 32 della RTRG 6PR GNL in misura pari a euro 2.069.229 per il terminale di Piombino della società FSRU Italia S.p.A., disponendo l'anticipo di tale importo da Cassa contestualmente alla liquidazione delle spettanze dei fattori di copertura dei ricavi e dei conguagli 2024, e il suo recupero nell'anno 2026 tramite il corrispettivo integrativo unitario $C_{\Delta t-2}$ di cui al comma 22.3*bis* della RTRG 6PR GNL;
- rilasciare alla Cassa il nulla osta all'erogazione delle spettanze relative ai conguagli inerenti ai costi riconosciuti per i consumi di energia elettrica per la catena di rigassificazione e per i titoli ETS per l'anno 2024 alle società SET S.r.l. per i terminali di Panigaglia e Piombino, e Terminale GNL Adriatico S.r.l.;
- determinare l'ammontare complessivo per la compensazione dei fattori di copertura dei ricavi, degli scostamenti e delle partite di conguaglio di competenza dell'anno 2024, in misura pari a 93 milioni di euro, e prevedere che la Cassa provveda alla relativa compensazione;
- con riferimento al terminale FSRU di Livorno, considerare le previsioni di cui al comma 13*bis* dell'articolo 5 del decreto legislativo 50/22, che sancisce la strategicità delle opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante terminali di rigassificazione esistenti, al decreto del 26 maggio 2023

sull'incremento della capacità di rigassificazione a 5 miliardi Smc/anno, e alla RTRG 6PRT in materia di titolarità del fattore di copertura dei ricavi per i potenziamenti di capacità esistente, accertare positivamente la sussistenza dei requisiti per l'accesso al fattore di copertura dei ricavi nell'arco del nuovo orizzonte di vita utile del terminale FRSU di Livorno potenziato, ossia per 20 anni decorrenti dal riavvio dell'operatività del terminale nel 2024;

- procedere alle opportune modifiche della RTRG 6PR GNL al fine di chiarire che, in coerenza con le disposizioni del TIROSS e con la regolazione del servizio di stoccaggio gas, le dismissioni relative all'anno *t-1* rispetto all'anno tariffario sono riferite solo agli incrementi patrimoniali riconosciuti con un *lag* regolatorio di un anno, ossia entrati in esercizio a decorrere dall'anno 2023

DELIBERA

1. di disporre la seguente modifica della RTRG 6PR GNL:
 - a) all'articolo 4, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente comma:
"4.10 Le alienazioni e le dismissioni effettuate a qualsiasi titolo relative all'anno *t-1* rispetto all'anno tariffario sono riferite, in coerenza con i criteri di cui al comma 21bis.1 del TIROSS, agli incrementi patrimoniali riconosciuti con *lag* regolatorio di 1 anno, ossia entrati in esercizio a decorrere dall'anno 2023."
2. di approvare la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione di cui all'articolo 29 della RTRG 6PR GNL, relativa all'anno 2026, presentata dalla società Snam Energy Terminals S.r.l. per il terminale di Panigaglia, come riportata nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
3. di approvare la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione di cui all'articolo 29 della RTRG 6PR GNL, relativa all'anno 2026, presentata dalla società Terminale GNL Adriatico S.r.l. per il terminale *offshore* di Rovigo, come riportata nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento;
4. di approvare la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione di cui all'articolo 29 della RTRG 6PR GNL, relativa all'anno 2026, presentata dalla società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. per il terminale FSRU di Livorno, come riportata nella Tabella 3 allegata al presente provvedimento;
5. di approvare la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione di cui all'articolo 29 della RTRG 6PR GNL, relativa all'anno 2026, presentata dalla società Snam Energy Terminals S.r.l. per il terminale FSRU di Piombino, come riportata nella Tabella 4 allegata al presente provvedimento;
6. di rimandare l'approvazione della proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione di cui all'articolo 29 della RTRG 6PR GNL, relativa all'anno 2026, presentata dalla società Snam Energy Terminals S.r.l. per il terminale FSRU di Ravenna, all'esito degli ulteriori approfondimenti in corso da parte della società;
7. di acquisire le proposte di rideterminazione dei ricavi di riferimento e dei corrispettivi *pro forma* di cui all'articolo 29, comma 2, della RTRG 6PR GNL, relative all'anno

- 2025, presentate dalle società Terminale GNL Adriatico S.r.l., OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. e Snam Energy Terminals S.r.l. con riferimento ai terminali di Panigaglia e Piombino, ferma restando la successiva determinazione in via definitiva in coerenza con le previsioni di cui al comma 29.4 della RTRG 6PR GNL;
8. di accertare il fattore di copertura dei ricavi relativo all'anno 2024 in misura pari a euro 16.331.305 per il terminale di Panigaglia della società Snam Energy Terminals S.r.l.;
 9. di accertare il fattore di copertura dei ricavi relativo all'anno 2024 in misura pari a euro 78.401.408 per il terminale FSRU di Livorno della società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A.;
 10. di accertare il fattore di copertura dei ricavi relativo all'anno 2024 in misura pari a zero per il terminale FSRU di Piombino della società Snam Energy Terminals S.r.l.;
 11. di accertare lo scostamento tra gettito tariffario e corrispettivo *pro forma* rideterminato ai sensi dell'articolo 32 della RTRG 6PR GNL in misura pari a euro 2.069.229, che la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali deve corrispondere alla società Snam Energy Terminals S.r.l. per il terminale di FSRU Piombino;
 12. di accertare le spettanze relative ai conguagli dei costi riconosciuti per i consumi di energia elettrica per la catena di rigassificazione, per i titoli ETS e per lo scostamento del corrispettivo di trasporto per l'anno 2024, in misura pari a:
 - a. euro 688.718, che la società Snam Energy Terminals S.r.l. deve versare alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali con riferimento al terminale di Panigaglia;
 - b. euro 1.376.080, che la società Terminale GNL Adriatico S.r.l. deve versare alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
 - c. euro 650.449, che la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. deve versare alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
 - d. euro 936.887, che la società Snam Energy Terminals S.r.l. deve versare alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali con riferimento al terminale FSRU di Piombino;
 13. di comunicare alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali il nulla osta all'erogazione delle spettanze relative al fattore di copertura dei ricavi e alla compensazione dei conguagli e degli scostamenti di cui ai precedenti punti da 8 a 12;
 14. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
 15. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

1 luglio 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini